

N. R.G. 1/2025




TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI


Il Giudice Designato;

visto il ricorso per esdebitazione del debitore incapiente presentato da **ROALDI Fabrizia**, nata il 10/03/1971 e residente a Casale Monferrato, Strada Alessandria n. 19 (Cod. Fisc. RLD FRZ 71C50B300Y), per il tramite dell'OCC, avv. Daniela Ruschena;

ritenuta la propria competenza;

premesso che la ricorrente allega di versare in situazione di sovraindebitamento, avendo maturato una posizione debitoria complessiva di euro 147.088,47 (oltre spese di procedura e compenso all'OCC) per lo più derivante da o connessa con la pregressa attività imprenditoriale "*Il naturista di Roaldi Fabrizia*", attività svolta dal 2005 al 2020, anno di intervenuta cancellazione dal registro imprese; premesso inoltre che la ricorrente asserisce di non avere alcuna utilità diretta o indiretta da destinare ai creditori e che risulta depositata relazione dell'OCC di cui all'art. 283 c. 4 CCI;





PQM

Il Tribunale in composizione monocratica,

- ACCOGLIE il ricorso;
- DICHIARA inesigibili i debiti della ricorrente anteriori al deposito del ricorso, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal presente decreto nel caso in cui sopravvengano utilità ulteriori rispetto al limite di cui all'art. 283 c. 2 CCI che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori
- ORDINA al debitore, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere - entro il 15 luglio di ciascun anno - dichiarazione in merito alle eventuali utilità rilevanti sopravvenute successivamente al deposito di questo decreto; il debitore, in ogni caso, dovrà esibire all'OCC le dichiarazioni dei redditi annuali, non appena a sua disposizione;
- ORDINA (anche in caso di omissione da parte del debitore al deposito della sua relazione) all'OCC entro il 15 luglio di ognuno dei tre anni successivi di depositare una relazione (con in allegato la dichiarazione del debitore) con la descrizione delle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze ulteriori rispetto a quanto indicato nell'art. 283 c. 2 CCI che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori;
- dispone che l'OCC vigili sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e compirà le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 283. Se l'OCC verificherà l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice, lo comunica ai creditori i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.
- DISPONE che l'OCC comunichi il presente provvedimento ai creditori e che, in seguito, relazioni al GD in merito a tale incombente;
- AVVISA i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 124 CCI entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente.

Vercelli, 5/12/2025

Il Giudice

Dott. Elisa Trotta

